



**COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO**  
**(Provincia di Siracusa)**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero **144** R. V. - Seduta del **27-11-2025**

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2026.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **13:35** in Portopalo di Capo Passero nella Casa Comunale. In seguito a inviti di convocazione la Giunta Comunale riunita sotto la presidenza della Signora **ROCCA RACHELE** nella qualità di **SINDACO** con l'intervento dei Signori Assessori:

<b>ROCCA RACHELE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ITALIA CINZIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>CILMI GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>LENTINELLO CORRADO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BURGARETTA JACOPO PIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Ne risultano presenti n. **4** e assenti n. **1**.

Con l'assistenza del **DOTT. GIUSEPPE MORALE SEGRETARIO COMUNALE** ha adottato la seguente deliberazione.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000:

Parere del Responsabile d'Area in merito alla regolarità tecnica: Favorevole

**IL RESPONSABILE D'AREA**

Portopalo di Capo Passero **18-11-2025**

f.to GABRIELLA DI PASQUALE

Parere del Responsabile d'Area in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Portopalo di Capo Passero **18-11-2025**

f.to GABRIELLA DI PASQUALE

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
  - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
  - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
  - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo Codice della strada;
- il Canone unico si applica anche le occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui agli artt. del Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

**RILEVATO** che le disposizioni che disciplinano il Canone unico prevedono, in realtà, l'istituzione di due canoni:

- il primo per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno del territorio comunale,
- il secondo per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

**RILEVATO** che con la presente deliberazione si intende procedere all'approvazione delle tariffe relative al primo dei due canoni predetti, ossia al Canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche abusiva, e per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone:

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore al l'intero anno solare;

**RICHIAMATO** il Decreto Legge 30 giugno 2025, n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n.118, articolo19-bis, di modifica all'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo le parole: "la possibilità di" sono inserite le seguenti: "rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente";

**RICHIAMATA**, altresì, la Legge di bilancio 2025, comma 757, che introduce una modifica al comma 817 della Legge 160/2019, a cui sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile»;

**CONSIDERATO** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14.10.2025, l'Ente ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL, finalizzata al progressivo recupero degli equilibri di bilancio e al risanamento strutturale della situazione finanziaria;

**RILEVATO** che le linee guida della Corte dei Conti in materia di piani di riequilibrio raccomandano l'adozione di tutte le misure necessarie per l'incremento delle entrate proprie dell'Ente, ivi compreso l'adeguamento dei tributi, delle tariffe e dei canoni, in modo da garantire adeguati livelli di servizi alla collettività e il riequilibrio economico-finanziario complessivo;

**CONSIDERATO** che l'incertezza di realizzazione di alcune entrate previste nel bilancio di previsione destinate al finanziamento delle spese correnti e la contestuale riduzione dei trasferimenti statali per effetto delle diverse manovre finanziarie intervenute rendono necessaria una manovra finanziaria quale quella riportata nel presente provvedimento volta a consolidare le entrate correnti dell'ente;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere alla modifica delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale (CUP), al fine di procedere ad un incremento del gettito per il raggiungimento degli obiettivi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il mantenimento degli equilibri di bilancio e la sostenibilità finanziaria dell'Ente nel medio-lungo periodo;

**PRESO ATTO**, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

**CONSIDERATO** che, ad opera dell'art. 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77/2021 e s.m.i., è stato introdotto il comma 831-bis, che stabilisce una tariffa fissa di € 800,00 per le occupazioni realizzate con impianti di telefonia mobile;

**VISTO** il comma 832 che prevede le seguenti riduzioni del Canone unico, da prevedere facoltativamente:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
- b) per le occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

**VERIFICATO** che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della Legge n. 160/2019;

**RITENUTO**, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria riportata nell'allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTI:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

**ACQUISITO** il parere del Revisore Unico dei Conti;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli palesi unanimi

**D E L I B E R A**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 le tariffe del Canone Unico Patrimoniale, come sopra illustrato e riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
f.to RACHELE ROCCA

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
f.to GIUSEPPE CILMI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to DOTT. GIUSEPPE MORALE

---

**È copia conforme per uso amministrativo.**

**Portopalo di Capo Passero** \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal **01-12-2025** al **16-12-2025** registrata al n. **1352** reg. pubblicazioni

Portopalo di Capo Passero, li **01-12-2025**

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**

f.to GABRIELLA DI PASQUALE

La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal **01-12-2025** al **16-12-2025** registrata al n. **1352** reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li 17-12-2025

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **11-12-2025**:

☒ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, l.r. n. 44/1991)

☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 12, comma 2, l.r. n. 44/91)

Portopalo di Capo Passero, li **11-12-2025**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to DOTT. GIUSEPPE MORALE





TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA	
			TARIFFA ANNUA	TARIFFA GIORN.	TARIFFA ANNUA	TARIFFA GIORN.
			30,00 €	0,60 €	15,00 €	0,30 €
1 Occupazione suolo generale	1	1	30,00 €	0,60 €	24,00 €	0,48 €
2 Passi e accessi carrabili (art. 42)	0,5		15,00 €		12,00 €	
3 Distributori di carburanti (art. 43)	1		30,00 €		24,00 €	
4 Serbatoi interrati (art. 43)	1		30,00 €		24,00 €	
5 Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici (art. 44)	1		30,00 €		24,00 €	
6 Occupazioni con griglie intercapedini (art. 45)	1	1	30,00 €	0,60 €	24,00 €	0,48 €
7 Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante (art. 46)		1		0,60 €		0,48 €
8 Attività edile (art. 49)		1		0,60 €		0,48 €
9 Scavi, manomissione suolo e sottosuolo		1		0,60 €		0,48 €
10 Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio (art. 51)	1	1	30,00 €	0,60 €	24,00 €	0,48 €
11 Occupazione con elementi di arredo (art. 52)	1	1	30,00 €	0,60 €	24,00 €	0,48 €
12 Esposizione merci fuori negozio (art. 53)	1	1	30,00 €	0,60 €	24,00 €	0,48 €
13 Tende e spazi soprastanti e sottostanti (art. 54)		1		0,60 €		0,48 €
14 Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale (art. 55)		1		0,60 €		0,48 €
15 Servizi di pubblica utilità (art. 30)	1		30,00 €		30,00 €	
16 Occupazioni relative a manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive (art. 29 comma 1 lettera b))	1	1	30,00 €	0,60 €	24,00 €	0,48 €

1 Insegna di esercizio	1		30,00 €		15,00 €	
2 Impianto pubblicitario	1	2,83	30,00 €	1,70 €	15,00 €	0,85 €
3 Pubblicità per conto proprio o conto terzi su veicoli, e per conto proprio su veicoli di impresa	1	2,83	30,00 €	1,70 €	15,00 €	0,85 €
4 Preinsegne	1		30,00 €		15,00 €	
5 Volantinaggio per persona a giorno		3,33		2,00 €		1,00 €
6 Pubblicità fonica per postazione a giorno		10,33		6,20 €		3,10 €
7 Striscione traversante la strada a giorno		1		0,60 €		0,30 €
8 Pubblicità realizzata con aeromobili o con palloni frenati e simili, al giorno		41,67		25,00 €		25,00 €
9 Pubblicità realizzata con proiezioni	1	2,83	30,00 €	1,70 €	15,00 €	0,85 €
10 Pubblicità in vetrina	1	0,33	30,00 €	0,20 €	15,00 €	0,10 €
11 Locandine e altro materiale temporaneo		2,83		1,70 €		0,85 €
12 Manifesto 70 x 100 – 100 x 70		2,83		1,70 €		0,85 €

	<b>Note:</b>
*	Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. (art. 23 comma 2)
*	Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. (art. 24 comma 7)
*	La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su due (2) categorie. (art. 25 comma 2)
*	Relativamente alla diffusione di messaggi pubblicitari il territorio è ricompreso in un'unica categoria. (art. 26 comma 3)
*	Pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata, tariffa di imposta maggiorata del 100%. (art. 27 comma 3)
*	Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. (art. 27 comma 6)
*	È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati. (art. 29 comma 1 lettera a))
*	È disposta la riduzione del canone del 80% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone. (art. 29 comma 1 lettera b))
*	È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati (art. 29 comma 1 lettera c))
*	Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50. (art. 30 comma 1) In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. (art.30 comma 2)
*	Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. (art. 43 comma 2)
*	Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico. (art. 44 - comma 3)
*	Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato l'esenzione dal canone. (art. 44 - comma 4)
*	In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione. (art. 48 comma 1)
*	La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà (art. 33): a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 36; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari.
*	Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee di durata superiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30%.
*	Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee di durata superiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%.